

8062

8062/12
Cron 3065/12
Rep 6440/12



Repubblica Italiana
In nome del popolo Italiano
Tribunale di Roma
Terza Sezione civile

Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24660 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2009 posta in deliberazione all'udienza del 18 luglio 2011, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche e vertente

tra

Lino Manosperti, Antonio Marrese e Flavio Giuliani, elettivamente domiciliati in Roma, via Michele Mercati, n. 51, presso lo studio dell'avv. Prof. Antonio Briguglio che, unitamente all'avv. prof. Mariacarla Giorgetti, li rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine dell',

attori;

e

Associazione Federpol - Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni, le Informazioni e la Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché personalmente i Sig.ri **Genuario Pellegrino, Agatino Napoleone, Giovanni Rabboni, Stefano Pistrutto, Michele Giannone, Gaetano Bernieri e Vittorio Umberto Di Santo**, tutti elettivamente domiciliati in Roma, piazza Barberini, n. 52, presso lo studio dell'avv. Francesco Romeo che li rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore,

convenuti;

Roberto Gobbi, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie, n. 48, presso lo studio dell'avv. Francesca d'Orsi che lo rappresenta e difende, in virtù di delega posta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,

convenuto;

Oggetto: associazioni non riconosciute

ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sig.ri **Lino Manosperti, Antonio Marrese e Flavio Giuliani**, nella qualità di soci dell'Associazione Federpol - Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni, le Informazioni e la Sicurezza e di componenti del Collegio dei Probiviri della medesima associazione non riconosciuta convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l'Associazione Federpol medesima nonché i Sig.ri **Rolando Migotto, Genuario Pellegrino, Agatino Napoleone, Giovanni Rabboni, Stefano Pistrutto, Michele Giannone, Gaetano Bernieri, Vittorio Umberto Di Santo e Roberto Gobbi** al fine di sentire: " (...), nel merito, 3) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'invalidità della delibera del 18 marzo 2008 del Consiglio Esecutivo dell'associazione Federpol, istitutiva di un 'organo giudicante', per tutti i motivi, in fatto ed in diritto, di cui al presente atto; 4) in subordine alla domanda di cui al punto 3) e per il caso non creduto del suo rigetto: accertata e dichiarata l'illegittimità della delibera del 18 marzo 2008 del Consiglio Esecutivo dell'associazione Federpol, istitutiva di un 'organo giudicante', per tutti i motivi, in fatto ed in diritto, di cui al presente atto, pronunciarne l'annullamento; 5) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'invalidità della delibera del 4 luglio 2008 dell'Organo Giudicante per tutti i motivi, in fatto ed in diritto, di cui al presente atto; 6) in subordine alla domanda di cui al punto 5) e per il caso non creduto di suo rigetto: accertata e dichiarata l'illegittimità della delibera del 4 luglio 2008

dell'Organo giudicante, per tutti i motivi in fatto ed in diritto, di cui al presente atto, pronunciarne l'annullamento; 7) accertata e dichiarata l'illegittimità della convocazione dell'assemblea generale dei soci di Federpol, di data 29 dicembre 2008, nonché il mancato rispetto, nel corso dell'Assemblea medesima, dei quorum costitutivo e deliberativo ex art. 21 c.c., per tutti i motivi, in fatto ed in diritto, di cui al presente atto, dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'invalidità della delibera di approvazione del nuovo Statuto di Federpol, assunta in data 23 gennaio 2009 dall'Assemblea medesima; 8) in subordine alla domanda di cui al punto 7) e per il caso non creduto di suo rigetto: accertata e dichiarata l'illegittimità della convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci di Federpol, di data 29 dicembre 2008, nonché il mancato rispetto, nel corso dell'Assemblea medesima, dei quorum costitutivo e deliberativo ex art. 21 c.c., per tutti i motivi, in fatto ed in diritto, di cui al presente atto, annullare, ex art. 23 c.c., la delibera di approvazione del nuovo Statuto di Federpol, assunta in data 23 gennaio 2009 dall'Assemblea medesima; 9) condannare, per tutti i motivi, in fatto ed in diritto, di cui al presente atto, gli odierni convenuti al risarcimento del danno all'immagine cagionato ai Sig.ri Lino Manosperti, Antonio Marrese e Flavio Giuliani e che si quantifica in €. 150.000,00 o nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia*.

A fondamento della svolta domanda, la difesa degli attori rappresentava che:

- il Collegio dei probiviri della Federpol (di cui fanno parte gli odierni attori) riceveva in data 23 aprile 2008 una raccomandata proveniente da un sedicente "organo giudicante" dell'associazione contenente il verbale di una riunione tenutasi il 15 aprile 2008 di tale organo, "istituito a norma dell'art. 19 u.c. lett. f. Statuto Federpol 10 marzo 2007", nel corso della quale erano stati nominati il Presidente ed il Segretario dell'organo;
- nel corso della medesima riunione erano stati sentiti il Sig. Roberto Gobbi sull'istanza presentata, il Segretario generale, Sig. Rabboni e l'avv. Salvatore Fratellone;
- la riunione era stata poi rinviata al 22 aprile 2008;

- tale organo sarebbe stato chiamato a pronunciarsi, in forza di un non meglio precisato ordine del giorno del 20 marzo 2008, sull'istanza presentata in data 28 febbraio 2008 dal socio e Vice presidente nazionale Sig. Roberto Gobbi;

- in particolare l'organo giudicante era chiamato a decidere: a) sulla legittimità della delibera del 26 febbraio 2008 assunta dal Collegio dei Probiviri con la quale era stata comminata la sanzione disciplinare del richiamo scritto al Sig. Roberto Gobbi; b) sulla legittimità della delibera del 3 aprile 2008 con la quale il Collegio dei Probiviri comminava la sanzione della sospensione, per sei mesi, dall'attività associativa nonché dalla carica di Vice presidente al Sig. Roberto Gobbi; c) sulla legittimità dell'operato del Collegio dei Probiviri e sulla competenza di tale organo; d) sulle sanzioni disciplinari da comminarsi ai soci, nonché membri del Collegio dei probiviri, che hanno adottato le richiamate delibere;

- con delibera adottata in data 4 luglio 2008, il sedicente "organo giudicante": a) accertava che i provvedimenti adottati dal Collegio dei probiviri non erano stati adottati nel rispetto delle norme statutarie; b) riteneva "inaccettabile che si reputi che il Collegio dei Probiviri sia l'unico soggetto istituzionalmente preposto ad adottare qualsivoglia decisione in assenza del dovuto contraddittorio"; c) accertava che la "delibera del 26 febbraio 2008 è, e deve considerarsi, inesistente e come tale nulla e improduttiva di effetti nei confronti del socio Roberto Gobbi"; d) comminava ai soci Lino Manosperti, Antonio Marrese e Flavio Giuliani la sanzione disciplinare della sospensione per sei mesi;

- con missiva del 29 dicembre 2008, il Segretario nazionale di Federpol convocava, su disposizione del Presidente nazionale, l'assemblea generale dei soci per il giorno 23 gennaio 2009;

- tale missiva di convocazione non conteneva alcun ordine del giorno, ma semplicemente un programma orario dei lavori con vaghi riferimenti ai temi che sarebbero stati trattati;

con successiva missiva, il Sig. Lino Manosperti, nella qualità di Presidente del Collegio dei Probiviri, faceva presente al Segretario generale le anomalie della convocazione e, in particolare, l'assenza di un ordine del giorno, la mancata specificazione del tipo di assemblea convocata chiedendo di provvedere a rettificare la convocazione e di inserire nell'emanando ordine del giorno la voce "verifica dell'esecutivo";

gli organi di Federpol non adottavano alcun provvedimento a seguito della richiesta del Sig. Lino Manosperti;

nell'approssimarsi dell'assemblea veniva distribuito ad alcuni soci un progetto di riforma dello Statuto sociale;

in data 22 gennaio 2009 si riuniva il Consiglio nazionale di Federpol che decideva di apportare importanti modifiche al progetto di riforma dello Statuto Federpol;

a quanto consta agli attori, nella serata del 22 gennaio 2009, si riuniva altresì il Consiglio esecutivo di Federpol il quale procedeva ad apportare ulteriori modifiche al progetto di riforma licenziato dal Consiglio nazionale;

in data 23 gennaio 2009 si teneva l'assemblea generale dei soci nel corso della quale veniva presentato e messo ai voti il secondo progetto di riforma dello Statuto, modificato la sera precedente;

il nuovo Statuto veniva approvato dall'assemblea generale in assenza di una previa presa visione del progetto di riforma da parte di un numero cospicuo di soci, assenti il girono dell'assemblea e che, quindi, non erano a conoscenza del nuovo progetto licenziato in data 22 gennaio 2009;

la deliberazione del 23 gennaio 2009 era stata assunta in violazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi previsti per legge;

Sulla scorta di tali premesse, gli attori concludevano come sopra riportato.

Con istanza depositata in cancelleria in data 12 maggio 2009 ai sensi del terzo comma dell'art. 23 c.c., i Signori Lino Manosperti, Antonio Marrese e Flavio Giuliani chiedevano al Tribunale di sospendere l'esecutività della delibera assunta dalla

Assemblea generale della Federpol del 23 gennaio 2009 con la quale era stato approvato il nuovo Statuto dell'associazione.

Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza e costituitisi, nell'ambito del subprocedimento, i resistenti, con ordinanza resa in data 26 luglio 2009, il Tribunale respingeva la richiesta cautelare rimettendo alla decisione nel merito la statuizione in ordine alle spese processuali.

In data 29 settembre 2009, nell'ambito del giudizio di merito e nel corso della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa, si costituivano l'Associazione Federpol ed i Sig.ri Genuario Pellegrino, Agatino Napoleone, Giovanni Rabboni, Stefano Pistrutto, Michele Giannone, Gaetano Bernieri, Vittorio Umberto Di Santo i quali - eccepita preliminarmente l'inammissibilità della domanda per omessa attivazione della procedura arbitrale interna all'associazione - concludevano per il rigetto della domanda e la condanna degli attori al risarcimento per lite temeraria.

In pari data, con separata comparsa, si costituiva il Sig. Roberto Gobbi il quale concludeva per il rigetto della domanda proposta dai Sig.ri Lino Manosperti, Antonio Marrese e Flavio Giuliani. In via riconvenzionale, il convenuto chiedeva di "accertare e dichiarare la illegittimità, nullità e/o inesistenza e/o inefficacia del provvedimento disciplinare del Collegio dei Probiviri del 3 aprile 2008 a carico del dott. Gobbi per tutti i motivi suesposti".

Nel corso della medesima prima udienza di comparizione, gli attori rinunciavano agli atti nei confronti del Sig. Rolando Migotto, rimasto contumace, e chiedevano l'integrazione del contraddittorio nei confronti del dott. Luigi Spinelli, in qualità di membro dell'organo giudicante.

Rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 9 febbraio 2010 il giudice istruttore dichiarava l'estinzione del giudizio fra gli attori ed il Sig. Rolando Migotto.

Istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione documentale, successivamente, all'udienza del 18 luglio 2011, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.

1. Sulla procedibilità della domanda svolta dagli attori e sulla inammissibilità dell'eccezione di compromessa sollevata dai convenuti.

Costituendosi nell'ambito del subprocedimento cautelare svoltosi precedentemente alla prima udienza di comparizione delle parti nel giudizio di merito, i resistenti Sig.ri Genuario Pellegrino, Agatino Napoleone, Giovanni Rabboni, Stefano Pistrutto, Michele Giannone, Gaetano Bernieri, Vittorio Umberto Di Santo nonché l'Associazione Federpol avevano eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per non avere seguito gli attori le procedure, "di giustizia interna" previste dall'art. 26 quarto comma c.c. dello Statuto previgente e dagli artt. 12 e 14 dello Statuto approvato in data 23 gennaio 2009.

Sul punto, occorre ribadire quanto già esposto dal giudice del cautelare il quale osservava (cfr. ordinanza 3 agosto 2009) che "essendo il giudizio proposto dopo l'approvazione del nuovo Statuto, che è in vigore, come si trae dalle difese di tutte le parti, sulla questione in esame occorre fare riferimento a quest'ultimo. Ritiene tuttavia il giudice che, al di fuori della previsione della clausola compromissoria (in relazione alla quale nessuna eccezione è stata proposta), ogni diverso meccanismo di giustizia interna, previsto negli Statuti delle associazioni, non può comunque essere interpretato nel senso di inibire o ritardare la richiesta di tutela dei diritti dinanzi al Giudice ordinario".

Ed invero, come è noto, la norma dello statuto sociale di un sodalizio privato, che attribuisca al collegio dei Probiviri ovvero ad altri organi interni il compito di giudicare inappellabilmente in merito ai ricorsi dei soci avverso qualsiasi provvedimento pronunciato a loro carico dal Consiglio Direttivo o dai suoi organi non costituisce una fattispecie di arbitrato preclusivo della giurisdizione statale, bensì un mezzo di tutela endoassociativo di riesame e controllo dei provvedimenti adottati dagli altri organi sociali rivolto a prevenire, ma non certo ad impedire il ricorso al Giudice ordinario per impugnare il provvedimento di cui si discute. E ciò in quanto il meccanismo statutario di nomina dei probiviri, così come disciplinato dallo stesso statuto associativo, non è idoneo ad assicurare i necessari requisiti di imparzialità e

terzietà tipici dell'organo arbitrale (in questo senso, cfr., Tribunale Bari, sez. IV, 9 giugno 2009, n. 1960, ma si veda, altresì, nella giurisprudenza di legittimità, Cassazione civile, sez. I, 25 giugno 2008, n. 17337; Cassazione civile, 11 dicembre 2006, n. 26318; Cassazione civile, 18 giugno 2004, n. 11402).

Ciò posto, nel costituirsi nell'ambito del giudizio di merito (costituzione avvenuta in data 29 settembre 2009 e, quindi, il giorno fissato per la prima udienza di comparizione delle parti) i medesimi convenuti eccepivano l'improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto (ovviamente quello approvato in data 23 gennaio 2009) "per omessa attivazione della procedura arbitrale avverso la decisione adottata in via disciplinare nei confronti dei componenti del Collegio dei Probi Viri".

L'eccezione si rivela inammissibile in quanto tardivamente proposta.

Infatti, come correttamente rappresentato dalla difesa degli attori (cfr. memoria di replica, pag. 2), ai sensi dell'art. 819 *ter* c.p.c., l'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione d'arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. Inoltre, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., nella comparsa di costituzione e risposta - da depositarsi nel termine dei venti giorni antecedenti alla prima udienza di comparizione (art. 166 c.p.c.) - il convenuto deve, a pena di decadenza, proporre le eventuali eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

In particolare, è stato correttamente evidenziato in giurisprudenza che, in tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione costituisce un'eccezione propria e in senso stretto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito (in questo senso, Cassazione civile, sez. III, 14 luglio 2011, n. 15474; Cassazione civile, 30 maggio 2007, n. 12684; Cassazione civile, sez. I, 1 marzo 2006, n. 4542).

Ne consegue che l'eccezione relativa alla deferibilità in arbitri della controversia andava tempestivamente proposta mediante costituzione in cancelleria

entro i venti giorni prima dell'udienza di comparizione: al contrario, essendosi i convenuti costituiti soltanto nel corso di detta udienza, la proposizione dell'eccezione risulta irrimediabilmente tardiva.

2. Sulla inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal Sig. Roberto Gobbi.

Come già accennato sopra, il convenuto Sig. Roberto Gobbi - costituitosi in data 29 settembre 2009 e, dunque, il giorno in cui si è tenuta la prima udienza di comparizione nell'ambito del presente giudizio (cfr., relativo verbale di udienza) - ha richiesto, in via riconvenzionale, al Tribunale di "accertare e dichiarare la illegittimità, nullità e/o inesistenza e/o inefficacia del provvedimento disciplinare del Collegio dei Probiviri del 3 aprile 2008 a carico del dott. Gobbi".

Ebbene, tale domanda si presenta inammissibile: la costituzione del convenuto, infatti, non è avvenuta almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dall'attore con la citazione, bensì solo il giorno stesso dell'udienza di comparizione (29 settembre 2009); con conseguente decadenza (rilevabile d'ufficio) di tale parte dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali, ai sensi degli artt. 167, 171, secondo comma, c.p.c. (cfr., per tutte, Cass. 18 maggio 1998, n. 4965; Cass. 2 marzo 2007, n. 4901).

3. Sulla legittimità del provvedimento istitutivo dell' "organo giudicante" e della delibera del 4 luglio 2008.

Tanto chiarito in ordine alle eccezioni preliminari sollevate dai convenuti e venendo al merito della vicenda, va premesso che gli attori, Signori Lino Manosperti, Antonio Marrese e Flavio Giuliani, nella qualità di associati e di componenti del Collegio dei Probiviri della Federpol, lamentano l'illegittimità della costituzione, da parte del Consiglio esecutivo dell'associazione, di un c.d. "organo giudicante" destinato ad assumere provvedimenti sanzionatori nei confronti dei componenti del Collegio dei Probiviri oggi attori.

Ebbene, risulta dagli atti che, con delibera adottata in data del 18 marzo 2008, il Consiglio Esecutivo di Federpol costituiva un "Organo giudicante" avente il compito di pronunciarsi, sulla base di un ordine del giorno del 20 marzo 2008, sull'istanza

presentata, in data 28 febbraio 2008, dal Socio, nonché vice presidente nazionale, Sig. Roberto Gobbi.

Secondo parte attrice, la costituzione di tale organo risulta del tutto illegittima, in quanto di tale organo non vi è alcuna traccia nello Statuto della Federpol del 10 marzo 2007 il quale prevedeva, all'art. 19 lett. f) (richiamato, invece, nel provvedimento istitutivo), un del tutto diverso Collegio giudicante, avente solo una composizione identica all'istituito organo, ma con funzioni che nulla hanno a che fare con le funzioni svolte dal neo costituito organo. Inoltre, sempre secondo le prospettazioni di parte attrice, tale organo sarebbe stato investito di poteri dei quali non vi è traccia nello Statuto della federazione.

Conseguentemente, secondo gli attori, la delibera del Consiglio esecutivo istitutiva di tale organo risulta nulla e, in ogni caso, inefficace, in quanto adottata in una situazione di carenza assoluta di potere.

Al contrario, secondo le difese dei diversi convenuti, a seguito di apposito e formale deferimento dei componenti del Collegio dei probiviri effettuato dal vice presidente Gobbi alle date del 28 febbraio 2008, 5 marzo 2008, 7 marzo 2008 e 13 marzo 2008, il Consiglio esecutivo - cui è demandata la gestione generale dell'associazione - provvedeva correttamente ad istituire l'organo che, ai sensi dell'art. 19 lett. f. dello Statuto, doveva giudicare il comportamenti dei membri del Collegio dei Probiviri deferiti.

Ritiene il Tribunale che la costituzione dell'organo denominato "giudicante" da parte del Consiglio Esecutivo della Federpol sia legittima e che, conseguentemente, la domanda proposta sul punto da parte degli attori non sia fondata.

Va premesso che l'art. 19 dello Statuto dell'Associazione approvato in data 10 marzo 2007 (applicabile, *ratione temporis*, alla vicenda in esame) disciplinava la composizione, la competenza e le funzioni del Collegio dei Probiviri.

In particolare, il Collegio era composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti: l'Assemblea dei soci eleggeva il presidente che, a sua volta, nominava gli altri membri, effettivi e supplenti. L'organo era competente a decidere: sulle controversie relative all'interpretazione dello Statuto; sulle controversie relative alla competenza degli organi sociali e sulle delibere degli stessi; sulle controversie

relative alla violazione delle norme dello Statuto e del codice deontologico da parte dei soci e, infine, sulle controversie tra i soci anche se non implicano violazioni dello Statuto. Veniva, inoltre, precisato che il Collegio dei probiviri, su iniziativa d'ufficio e/o su istanza della parte interessata, attivava il procedimento istruttorio sui fatti per valutarne la fondatezza e poteva applicare le sanzioni disciplinari indicate nel medesimo articolo in relazione alle fattispecie ivi specificatamente menzionate.

Il medesimo articolo statutario si premurava di disciplinare il caso in cui venisse deferito - per violazione disciplinari - un componente del Collegio dei Probiviri. In particolare, la lettera f) dell'art. 19 richiamato prevedeva che "quando viene deferito uno o più membri dei Probiviri il Collegio giudicante sarà formato da due componenti del Consiglio esecutivo, due Presidenti regionali e da un Garante del Collegio dei probiviri estraneo ai fatti".

L'articolo in argomento e, in generale, lo Statuto non prevedeva l'organo che dovesse procedere alla formazione di tale "Collegio giudicante": conseguentemente, al fine di individuare l'organo competente ad istituire l'organismo previsto dall'art. 19, lett. f., si impone una interpretazione sistematica dello Statuto dell'associazione.

In questa prospettiva, deve in primo luogo escludersi che la nomina promani dall'Assemblea degli associati, atteso che l'Assemblea (che, pure, come detto, provvede in via ordinaria all'elezione del Presidente del Collegio dei probiviri) viene convocata, normalmente, una volta all'anno (art. 6 dello Statuto): inoltre, la procedura di convocazione risulta alquanto complessa e, dunque, non potrebbe soddisfare le esigenze di celerità che la decisione in ordine al comportamento di un membro del Collegio dei Probiviri necessita.

Deve, peraltro, per ragioni sistematiche, escludersi che la nomina spetti allo stesso Collegio dei Probiviri, in quanto, essendo proprio un suo membro oggetto dell'inculpazione, l'organo si troverebbe in una situazione di conflitto di interessi.

Esclusa la competenza dell'Assemblea e del Collegio dei Probiviri, il Tribunale rileva come, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, al Consiglio Esecutivo "è affidata la gestione della Federazione, per cui ha il potere di compiere tutti gli atti necessari ed utili a tale scopo, nonché di svolgere ogni altro incarico attribuito da specifiche norme". Come si vede, il Consiglio esecutivo costituisce l'organo cui è demandata la gestione

ordinaria della vita associativa: appare, quindi, logico ritenere che - nel silenzio dello Statuto - sia tale organo a dovere provvedere alla nomina (peraltro, vincolata in virtù della lett. f. dell'art. 19 dello Statuto) del Collegio giudicante dell'Associazione a seguito del deferimento di un membro del Collegio dei Probiviri, in quanto tale nomina deve dirsi rientrante nel compimento di tutti gli atti utili e necessari ai fini del regolare svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Ebbene, in data 18 marzo 2008, il Consiglio esecutivo - con l'assenza del ricorrente Sig. Roberto Gobbi, in quanto membro del Consiglio stesso che, con la proposizione del deferimento, aveva dato luogo alla necessità della creazione dell'organo giudicante e con l'astensione del consigliere Giannone, già destinatario di altro provvedimento disciplinare dallo stesso impugnato - deliberava la costituzione di un organo *ad hoc* nominando i suoi vari membri in ossequio alle previsioni statutarie e, precisamente: due componenti del consiglio esecutivo (Sig.ri Genuario Pellegrino e Stefano Pistrutto), due Presidenti regionali (Sig.ri Rolando Migotto e Agatino Napoleone) ed un garante del collegio dei probiviri estraneo ai fatti (Sig. Umberto Vittorio Di Santo). Quindi, in data 26 marzo 2008, veniva data comunicazione ai membri del Collegio dei probiviri della costituzione dell'organo in argomento.

Alla luce delle precedenti considerazioni - ed al di là della lieve differenza lessicale di "organo giudicante" anziché di "collegio giudicante", come denominato all'art. 19, lett. f. dello Statuto - il Consiglio esecutivo era competente a provvedere alla nomina dell'organo chiamato a decidere in ordine alla denuncia presentata dal Sig. Roberto Gobbi, poiché in tal modo veniva ad essere garantita la funzionalità degli organi statutariamente previsti e, in definitiva, il corretto svolgimento della vita associativa.

Sebbene, infatti, come si vedrà nel successivo paragrafo, appare chiaro che i membri del Collegio dei Probiviri possono essere deferiti esclusivamente per i comportamenti assunti quali singoli associati e non già per le decisioni assunte quali componenti del Collegio dei Probiviri medesimo, ritiene il Tribunale (contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, cfr., pagg. 15 e 16 dell'atto di citazione) che non spettasse al Consiglio esecutivo di sindacare i motivi del deferimento.

In altre parole, una volta investito del deferimento di uno o più membri del Collegio dei Probiviri, il Consiglio esecutivo doveva limitare la propria attività alla

costituzione del Collegio giudicante, senza avere la possibilità di vagliare l'ammissibilità ovvero la fondatezza, nel merito, del deferimento. Tale ultimo compito, infatti, spettava esclusivamente all'organo giudicante così formato che era tenuto a rigettare l'istanza di deferimento presentata nel caso in cui quest'ultima facesse riferimento ad un comportamento assunto dal componente dell'organo, non già quale associato, ma nell'esercizio delle funzioni decisorie demandate dallo Statuto al Collegio dei Probiviri.

Segue dalle precedenti considerazioni la legittimità del provvedimento assunto dal Consiglio esecutivo in data 4 luglio 2008.

4. Sulla legittimità della delibera adottata in data 4 luglio 2008 dall' "organo giudicante".

Con delibera adottata in data 4 luglio 2008, l'organo giudicante - dato atto del mancato pervenimento, da parte dei Sig.ri Lino Manosperti, Flavio Giuliani ed Antonio Marrese, di alcuna giustificazione in ordine ai fatti contestati - deliberava di comminare ai medesimi "la sanzione disciplinare della sospensione per mesi sei, ai sensi ed agli effetti dell'art. 19 dello Statuto approvato dall'Assemblea generale dei soci Federpol in data 10 marzo 2007".

Nella delibera si legge, in particolare, che: "tutti i provvedimenti sinora adottati dai Sig.ri Lino Manosperti, Flavio Giuliani ed Antonio Marrese, nella rispettiva qualità di componenti del Collegio dei Probiviri, in particolare quelli relativi al Vice Presidente, non sono stati assunti nel rispetto delle norme statutarie che disciplinano la Federpol"; "sia inaccettabile che si reputi che il Collegio dei Probiviri sia l'unico soggetto istituzionalmente preposto ad adottare qualsivoglia decisione in assenza del dovuto contraddittorio e della previa integrazione dei Suoi componenti, in violazione delle norme statutarie che li impongono"; "per la serena convivenza in seno all'Associazione appare peraltro opportuno che venga valutata, dagli organi statutariamente deputati (art. 10: C.N.), la possibilità di convocare l'Assemblea Generale Straordinaria, sì da risolvere la situazione di impasse venutasi a creare"; "ferme le gravi violazioni statutarie contestate ai tre soci Lino Manosperti, Flavio Giuliani ed Antonio Marrese, per aver, nelle rispettive qualità, adottato sanzioni disciplinari nei riguardi di socio facente parte del Consiglio esecutivo senza integrare il Collegio, come prescritto dallo Statuto,

risulta pacifico che la delibera 26 febbraio 2008 è, e deve considerarsi, inesistente e come tale nulla e improduttiva di effetti nei confronti del socio Roberto Gobbi".

Ebbene, va preliminarmente escluso, alla luce di quanto affermato al paragrafo che precede, che la delibera ora richiamata sia viziata in ragione dell'illegittimità della costituzione dell'organo giudicante (come, invece, sostenuto da parte attrice).

Tuttavia, per la restante parte, la domanda proposta dai Signori Lino Manosperti, Antonio Marrese e Flavio Giuliani è fondata e meritevole di accoglimento.

Due sono i profili che devono essere compiutamente esaminati.

In primo luogo, va indagato se il Collegio giudicante creato ai sensi dell'art. 19 lett. f dello Statuto del 2007 avesse il potere di dichiarare inesistente, nulla ovvero improduttiva di effetti una deliberazione, avente contenuto disciplinare, assunta dal Collegio dei Probiviri (e, quindi, di procedere ad un riesame della deliberazione medesima) e, sotto altro profilo, se sia legittima la sanzione disciplinare adottata nei confronti degli odierni attori.

Ebbene, sotto il primo profilo, la facoltà di sindacare la legittimità - per qualsiasi ragione - delle delibere del Collegio dei Probiviri spetta, unicamente, alla magistratura ordinaria, con la conseguenza i provvedimenti adottati sono e restano pienamente validi ed efficaci fino a quando non vengano impugnati dall'interessato dinanzi al Tribunale.

Al contrario, dichiarando la sanzione inflitta in data 26 febbraio 2008 al Sig. Roberto Gobbi nulla ed improduttiva di effetti, il Collegio giudicante si è arrogato compiti che esulavano del tutto dalle proprie funzioni.

Sempre su tale profilo, non appare pleonastico osservare che non può giungersi a conclusioni diverse neppure in considerazioni del fatto che la delibera del 26 febbraio 2008 assunta dal Collegio dei Probiviri sia stata adottata da detto organo senza integrare il collegio medesimo per come previsto dallo Statuto.

Sul punto, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla effettiva sussistenza del profilo di invalidità della delibera del 26 febbraio 2008 (che non interessa in questa sede), deve evidenziarsi come la mancata integrazione del collegio integra pur sempre una violazione dello Statuto che rende invalida la delibera, invalidità che poteva e doveva essere denunciata alla magistratura ordinaria.

Proseguendo nell'analisi, ritiene il Tribunale che anche la decisione di infliggere ai membri del Collegio dei Probiviri una sanzione disciplinare sia stata adottata dal Collegio giudicante al di fuori delle proprie funzioni.

In primo luogo, va ribadito, anche in questa sede, che i compiti del Collegio giudicante non potevano giungere ad una valutazione "di secondo grado" delle decisioni assunte dagli odierni attori nella loro qualità di membri del Collegio dei Probiviri, non potendo l'organo giudicante sindacare l'attività "paragiurisdizionale" svolta dal Collegio dei Probiviri.

In altre parole, la norma di cui all'art. 19 lett. f. dello Statuto era finalizzata a risolvere il potenziale conflitto di interessi che si verifica allorché un membro del Collegio dei Probiviri fosse oggetto di una incolpazione per una attività serbata quale associato. Tale finalità impone di ritenere che - essendo garantita dalla legge la possibilità di ricorrere alla magistratura per far valere l'invalidità di una deliberazione assunta dal Collegio dei Probiviri - i membri di detto Collegio non potevano subire un procedimento disciplinare a causa delle decisioni assunte nell'esercizio delle proprie funzioni statutariamente determinate.

Sotto altro profilo, il Tribunale osserva che l'art. 19 dello Statuto prevedeva le singole sanzioni disciplinari astrattamente comminabili e, per quel che qui maggiormente interessa, le singole fattispecie concrete in relazione alle quali quelle sanzioni potevano essere irrogate: in altre parole, lo Statuto della Federpol aveva inteso predisporre un sistema di tipicità degli illeciti disciplinari.

Ebbene, in nessun caso era prevista l'adozione di una sanzione in ragione dell'attività decisoria connessa all'attività istituzionalmente demandata ad un organo.

Alla luce delle precedenti considerazioni, la delibera assunta in data 4 luglio 2008 dall'organo giudicante ed avente ad oggetto la sanzione disciplinare inflitta ai Sig.ri Lino Manosperti, Antonio Marrese e Flavio Giuliani risulta invalida.

5. Sulla legittimità della delibera assunta dall'assemblea dei soci di Federpol in data 23 gennaio 2009. Sull'illegittimità dell'avviso di convocazione e sulla violazione del diritto di informazione dei soci.

Gli attori, infine, invocano la dichiarazione di illegittimità della deliberazione assunta, in data 23 gennaio 2009, dall'Assemblea della Federpol in conseguenza, da una

parte, della illegittimità della procedura di convocazione e, dall'altra, della violazione del diritto di informazione dei soci.

Iniziando l'analisi dal primo dei due rilievi prospettati, va premesso che, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto di Federpol del 2007, "I soci sono convocati in assemblea dal Segretario generale a mezzo lettera semplice o raccomandata o telegramma o telefax o e-mail, da inviarsi almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno deliberato dal Consiglio esecutivo, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione; la seconda convocazione deve avvenire almeno un'ora dopo la prima".

Tanto premesso, secondo parte attrice, la missiva di convocazione recante la data del 29 dicembre 2008 (cfr., doc. 8 di parte attrice) non conteneva alcun ordine del giorno, ma semplicemente un programma orario dei lavori con vaghi riferimenti ai temi che sarebbero stati trattati. Deriverebbe, da tale omissione, l'invalidità del procedimento di convocazione dell'assemblea e, quindi, della delibera assunta dall'assemblea medesima.

In punto di diritto, merita di essere osservato come l'enunciazione dell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci di una società ovvero di una associazione ha la duplice funzione di rendere edotti i destinatari circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, al fine di consentire la loro partecipazione all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti, con riguardo a materie non incluse nell'ordine del giorno; inoltre, l'ordine del giorno delimita la competenza dell'assemblea, salvo che questa sia totalitaria, impedendo che si possa deliberare su argomenti ulteriori e diversi.

L'ordine del giorno, quindi, può assolvere tale funzione soltanto se ha un sufficiente grado di specificità. A tal fine, si evidenzia, in dottrina ed in giurisprudenza, che non è necessaria l'indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente una indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica (cfr., Cassazione civile, sez. I, 27/04/1990, n. 3535; Tribunale Torino, 29 dicembre 1998). Questo requisito, dunque, non può che essere valutato caso per caso,

indagando se le indicazioni contenute nell'avviso di convocazione siano in concreto tali da rendere i soci sufficientemente edotti degli argomenti da trattare.

Nel caso di specie, non vi è dubbio che la missiva di convocazione si presenti come programma (anche orario) dei lavori da svolgere da parte dell'Assemblea dell'Associazione. Tuttavia, nella missiva viene indicata espressamente la locuzione "ordine del giorno" cui seguiva l'elencazione delle attività che si sarebbero svolte nel corso dell'assemblea: in particolare (per quello che interessa in questa sede), veniva espressamente menzionata la "presentazione nuovo Statuto Federpol. Illustrazione delle modifiche apportate a seguito delle varie proposte pervenute dai Presidenti Regionali. Lettura, analisi e approvazione".

Ebbene, il riferimento all'illustrazione delle modifiche da apportare allo Statuto, la provenienza di esse dai Presidenti regionali e, infine, l'espressa indicazione che si sarebbe proceduto all'approvazione di quanto presentato esclude ogni possibilità che i destinatari della convocazione non fossero adeguatamente edotti sull'argomento sul quale sarebbero stati chiamati a deliberare e che, dunque, non fossero posti nella condizione di partecipare all'assemblea con la dovuta, necessaria preparazione ed informazione.

D'altra parte, appare del tutto evidente come nessuna influenza sulla cosciente partecipazione dei soci all'assemblea e, quindi, sulla validità dell'ordine del giorno (come, invece, prospettato da parte attrice) può avere l'inserimento, nella missiva di convocazione, della affermazione "ore 13.00 - sospensione per il pranzo all'interno della struttura".

Quanto all'ulteriore doglianza (sempre attinente alla regolarità della procedura di convocazione dell'assemblea) che nell'ordine del giorno non sia stata inserita la voce "verifica dell'esecutivo" per come richiesto dal Collegio dei Probiviri e, poi, dal Presidente regionale della Lombardia va, in primo luogo, rilevato come lo Statuto dell'associazione demandava al solo Consiglio esecutivo la funzione di formare l'ordine del giorno.

Peraltro, il mancato inserimento, tra gli argomenti da trattare in assemblea, di una specifica voce e, dunque, il mancato svolgimento, in seno all'organo assembleare, della discussione su tale argomento e della relativa votazione, non è idonea a rendere

invalida la deliberazione dell'assemblea in ordine agli altri argomenti inseriti dapprima nell'ordine del giorno e, quindi, legittimamente oggetto di dibattito e di votazione.

Né, come è noto, l'autorità giudiziaria può annullare una delibera assembleare a contenuto negativo, per difetto di interesse all'impugnazione, né può sostituirsi agli organi sociali adottando una decisione che la maggioranza ha ritenuto di non dibattere e non approvare (cfr., sul tema delle delibere negative, da ultimo, Tribunale di Roma, 10 novembre 2010).

Parte attrice ha lamentato la lesione del diritto di informazione dei soci anche sotto altro e diverso profilo. Invero, secondo le prospettazioni della parte, il progetto di riforma dello Statuto sociale era stato distribuito tra i soci in prossimità dello svolgimento dell'assemblea; tuttavia, il giorno antecedente all'assemblea stessa, si riuniva il Consiglio nazionale il quale decideva di apportare alcune (ulteriori) modifiche al progetto di riforma dello Statuto di Federpol già distribuito e, nella stessa serata del 22 gennaio 2009, si riuniva il Consiglio esecutivo il quale decideva, a sua volta, di apportare altre modifiche al progetto di riforma già licenziato dal Consiglio nazionale.

Tale nuovo progetto, tuttavia, non veniva mai comunicato ai soci e, quindi, è stato messo ai voti senza che gli aventi diritto potessero previamente valutarlo. Da qui, la sussistenza della violazione del diritto di informazione degli associati e la conseguente annullabilità della deliberazione assunta dall'assemblea.

Il rilievo non è fondato.

Invero, per come già evidenziato dal Tribunale in sede di rigetto dell'istanza cautelare di sospensione, per come si evince dal verbale dell'assemblea, gli attori sono stati presenti in assemblea (personalmente o per delega) e non hanno contestato il difetto di informazione e, in particolare, la mancata conoscenza del progetto di riforma per come esso era stato sottoposto all'assemblea a seguito delle variazioni apportate dal Consiglio nazionale e dal Consiglio esecutivo.

Sul punto, il verbale riproduce soltanto lo svolgimento della esposizione del progetto e della votazione finale senza menzione di alcuna obiezione di qualsivoglia associato in ordine alla mancata preventiva conoscenza del progetto di riforma dello Statuto.

In effetti, nel verbale in argomento viene dato atto che l'Assemblea ha effettivamente discusso sulle "modifiche del nuovo statuto Federpol presentato dal Consiglio esecutivo, dopo l'approvazione avvenuta il giorno precedente del Consiglio Nazionale Federpol e che raccoglie tutte le indicazioni fornite dai Presidenti regionali".

Ebbene, come si vede, la circostanza che il giorno precedente sono state apportate modifiche al progetto di riforma già consegnato ai soci è resa evidente dal verbale dell'assemblea: nonostante ciò nessuno dei presenti (neppure gli odierni attori) hanno lamentato di non essere stati posti nelle condizioni di adeguatamente valutare le modifiche sottoposte alle loro decisioni.

D'altra parte, tutti gli articoli dello Statuto che sono stati oggetto di modifica sono stati riletto agli associati i quali procedevano, a loro volta, ad apportare ulteriori modificazioni (cfr. verbale dell'assemblea ove si legge: "venivano successivamente riletto tutti i passaggi modificati e di volta in volta, in base alle indicazioni dell'assemblea e dei singoli soci ai quali veniva riservata ampia facoltà di intervento, si apportavano ulteriori modifiche che venivano immediatamente concordate, recepite ed inserite nel nuovo Statuto. La discussione sui vari articoli proseguiva dopo la sosta per il pranzo e, senza che avvenissero particolari prese di posizione o richieste di votazione su particolari modifiche, si giungeva alla conclusione delle variazioni apportate passando alla votazione per l'approvazione completa in toto del nuovo Statuto Federpol"), con la conseguenza che gli associati non solo sono stati posti nelle condizioni di partecipare alla riunione con cognizione di causa, ma che essi hanno effettivamente esercitato le facoltà ed i poteri ad essi demandati in sede assembleare.

Il vizio di carenza di informazione sullo Statuto posto ai voti ed approvato (qualunque sia stato il suo contenuto) non risulta sussistere.

6. Segue. Sulla violazione del quorum costitutivo e del quorum deliberativo.

Da ultimo, gli attori lamentano l'invalidità della deliberazione assunta dall'assemblea per non essere stati rispettati il quorum costitutivo ed il quorum deliberativo.

Ai sensi dell'art. 21 secondo comma c.c. - pacificamente applicabile anche alle associazioni non riconosciute - per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi

non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Occorre, quindi, verificare se lo Statuto di Federpol abbia inteso derogare a tale principio.

L'art. 7 dello Statuto del 2007, in vigore all'epoca dell'assemblea del 23 gennaio 2009, prevedeva che l'assemblea generale deliberasse "in prima convocazione a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero dei presenti".

L'art. 9 del medesimo Statuto, peraltro, elencava i compiti dell'assemblea e, tra questi, indicava chiaramente (n. 6) la funzione di modificare lo Statuto (cfr.: "6) delibera sulle modifiche allo Statuto").

Conseguentemente, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 9, deve ritenersi che - avendo lo Statuto indicato chiaramente le maggioranze necessarie per la validità di tutte le deliberazioni e, tra queste, anche quelle aventi ad oggetto la modifica dello Statuto medesimo - si sia in presenza di una deroga (consentita) al disposto di cui all'art. 21 c.c.

D'altra parte, non ritiene il Tribunale che l'art. 35 dello Statuto, tramite il rinvio alle disposizioni di legge, "per quanto non contemplato" abbia inteso riferirsi all'art. 21 c.c. in ordine alle maggioranze assembleari, essendo, al contrario tale argomento espressamente e specificatamente disciplinato dallo Statuto.

Nella specie, l'assemblea del 23 gennaio 2009 tenutasi in seconda convocazione appare regolare, in quanto su 65 associati presenti, 45 hanno votato a favore dell'approvazione del nuovo statuto ed i restanti 20 contro la sua approvazione.

Segue il rigetto della domanda sul punto.

7. Sulla domanda risarcitoria proposta dagli attori.

Da ultimo, gli attori chiedono la condanna dei convenuti al risarcimento del danno di immagine subito da essi e dal Collegio dei Probiviri in conseguenza della diffusione, in conseguenza della diffusione, all'interno dell'Associazione, del provvedimento assunto dall'organo giudicante in data 4 luglio 2008.

Orbene, fermo restando che non appare configurabile un autonomo danno subito dal Collegio dei Probiviri in quanto tale, non vi è dubbio che la diffusione di un

provvedimento illegittimo (tale è, alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, la sanzione disciplinare inflitta agli odierni attori) abbia leso l'immagine degli odierni attori all'interno dell'associazione, pregiudicandone la reputazione. Sul punto, merita di essere osservato che, come correttamente osservato da parte attrice, la divulgazione, anche all'interno del sito internet dell'associazione, di un provvedimento disciplinare a carico dei componenti del Collegio dei Probiviri risulta idoneo ad ingenerare la convinzione che detti componenti non siano (e non siano stati in passato) affidabili, avendo essi violato le stesse regole sul cui rispetto avrebbero dovuto vigilare.

Ritiene, tuttavia, il Tribunale che di tale lesione debba rispondere esclusivamente l'associazione Federpol e non gli altri convenuti (associati e componenti di diversi organi), in quanto il loro comportamento lesivo dei diritti degli attori è stato tenuto sempre quali componenti di organi della Federpol.

Ciò posto, appare evidente che la liquidazione del danno non può che essere di tipo equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c.: infatti, la lesione di ogni diritto inerente alla persona costituzionalmente garantito costituisce un evento immanente, ovvero interno, al fatto illecito, e ne comporta pertanto il relativo risarcimento, indipendentemente dai riflessi patrimoniali che da tale lesione conseguano, integranti voce di danno eventuale, autonoma ed aggiuntiva (arg. da Cassazione civile, sez. lav., 27 aprile 2004, n. 7980).

In tale liquidazione equitativa del danno, deve tenersi conto - ai fini di un esaustivo risarcimento del danno - dell'elevato numero di associati; della gravità delle imputazioni mosse agli attori; del grado di afflittività del provvedimento disciplinare loro inflitto; del carattere perentorio e mai dubitativo del linguaggio utilizzato nella delibera del 4 luglio 2008 e, infine, del lungo tempo trascorso tra la data dell'adozione della delibera richiamata e la presente sentenza.

In considerazione dei criteri precedentemente enunciati, può liquidarsi, in via equitativa, in favore di ciascuno degli attori, la somma di €. 10.000,00.

Deve, peraltro, precisarsi che tale importo viene valutato all'attualità ed ingloba interessi e rivalutazione monetaria fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. III, 12 ottobre 1998, n. 10089, secondo la quale, nell'ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e

rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c., senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione", nonché Cassazione civile, sez. III, 13 marzo 1995, n. 2910).

L'accoglimento solo parziale delle domande proposte da parte attrice nei confronti della Federpol impone la compensazione tra dette parti, nella misura della metà, delle spese della presente procedura. L'ente convenuto, rimasto soccombente in ordine alla domanda di annullamento della delibera assunta da un proprio organo in data 4 luglio 2008 ed alla domanda risarcitoria, deve essere condannato alla refusione, in favore degli attori, della restante parte, liquidata come in dispositivo.

Alla luce della complessità della vicenda in esame, dell'obiettiva difficoltà di scindere i profili di responsabilità dei singoli convenuti rispetto a quelli dell'ente, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese legali tra gli attori ed i Sig.ri Genuario Pellegrino, Agatino Napoleone, Giovanni Rabboni, Stefano Pistritto, Michele Giannone, Gaetano Bernieri, Vittorio Umberto Di Santo e Roberto Gobbi.

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. Guido Romano, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I) *in parziale accoglimento della domanda proposta dai Sig.ri Lino Manosperti, Antonio Marrese e Flavio Giuliani, nella qualità di soci dell'Associazione Federpol - Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni, le Informazioni e la Sicurezza e di componenti del Collegio dei Probiviri dichiara l'invalidità della deliberazione assunta, in data 4 luglio 2008, dal Collegio giudicante con la quale veniva irrogata la sanzione della sospensione per mesi sei a carico degli attori;*
- II) *condanna la Associazione Federpol - Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni, le Informazioni e la Sicurezza al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, a titolo di risarcimento del danno, della*

somma di € 10.000,00 oltre interessi, nella misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettivo soddisfo;

III) rigetta tutte le altre domande proposte da parte attrice;

IV) compensa tra ^{gli s/toni e la Federpol} ~~le parti~~ le spese delle presente procedura nella misura della metà e condanna l'Associazione Federpol - Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni, le Informazioni e la Sicurezza alla refusione, in favore degli attori, della restante parte che liquida in complessivi € 5.700,00, di cui € 3.500,00 per onorari, € 2.000,00 per diritti ed € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfetario per spese generali, iva e cap come per legge;

V) compensa integralmente le spese della presente procedura nei rapporti tra gli attori ed i Sig.ri Genuario Pellegrino, Agatino Napoleone, Giovanni Rabbani, Stefano Pistrutto, Michele Giannone, Gaetano Bernieri, Vittorio Umberto Di Santo e Roberto Gobbi.

Roma, 12 aprile 2012

Il Giudice
(dott. Guido Romano)

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione 3^a Civile

Depositato in Cancelleria
Roma, li.. 20. APR. 2012..

Il DIRETTORE DELLA CANCELLERIA

